

SACCARDI & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI

*dottore commercialista
revisore legale*

MONICA BERNA

*dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO

*dottore commercialista
revisore legale*

MATTEO DALLA POLA

dottore in amministrazione, finanza e controllo

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

saccardiassociati@legalmail.it

C.F./P.IVA 03845630262

Circolare

7 GENNAIO 2021

2

Principali effetti Iva e doganali della Brexit

SOMMARIO

Premessa.....	1
1. Cessioni ed acquisti di beni	2
2. Prestazioni di servizi generiche.....	3
3. Prestazioni di servizi non generiche.....	3
4. Operazioni transfrontaliere incompiute al 31 dicembre 2020	4
5. Altre novità.....	4

PREMESSA

Dal **1 gennaio 2021**, a seguito dell'entrata in vigore dell'**Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea**, sono tornate ad assumere rilevanza le barriere doganali tra il Regno Unito e l'Italia, così come per gli altri Stati membri.

Di seguito Vi riepiloghiamo le principali **conseguenze sul trattamento Iva** applicabile alle **cessioni di beni** tra detti Stati, oltre che agli oneri doganali che ne conseguono. Analoghi riflessi si avranno con riferimento al regime Iva applicabile alle **prestazioni di servizi** tra soggetti stabiliti nei medesimi Stati.

1. CESSIONI ED ACQUISTI DI BENI

A seguito della Brexit, non sarà più possibile applicare le norme previste per le cessioni ed acquisti intracomunitari di beni, per le quali dovrà farsi riferimento alle **norme Iva** previste per le cessioni all'**esportazione** e per gli acquisti all'**importazione**.

Nella seguente tabella si pongono a confronto le disposizioni che regolano le transazioni con il Regno Unito a decorrere dal 1 gennaio 2021, raffrontando il regime Ante Brexit con quello Post Brexit.

OPERAZIONE	Regime ANTE BREXIT	Regime POST BREXIT
Cessione di beni B2B da IT a GB	<p>Regime Iva Cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai fini Iva ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93.</p> <p>Prima di effettuare l'operazione, il fornitore italiano deve verificare e conservare evidenza del fatto che la controparte sia iscritta al Vies.</p> <p>L'operazione deve essere inclusa nei modelli Intrastat e nell'esterometro.</p> <p>Regime doganale L'operazione non rileva ai fini doganali.</p>	<p>Regime Iva Cessione all'esportazione, non imponibile ai fini Iva ai sensi dell'art. 8, comma 1, a) del D.p.r. 633/1972, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per il suo conto), ovvero ai sensi dell'art. 8, comma 1, b) del D.p.r. 633/1972, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cessionario (o da terzi per il suo conto).</p> <p>L'operazione non deve essere inclusa nei modelli Intrastat e nemmeno nell'esterometro.</p> <p>Regime doganale L'operazione rileva ai fini doganali con la conseguenza che il cedente o il cessionario (oppure terzi per il loro conto) è tenuto ad espletare le connesse formalità doganali.</p>
Cessione di beni B2C da IT a GB	<p>Regime Iva Cessione soggetta ad Iva in Italia, con applicazione dell'aliquota propria del bene.</p> <p>Particolari disposizioni sono previste nel caso in cui il cedente abbia superato la soglia vigente nel Regno Unito oltre la quale vi è l'obbligo di identificarsi ai fini Iva.</p> <p>L'operazione non deve essere inclusa nei modelli Intrastat, ma deve essere riepilogata nell'esterometro.</p> <p>Regime doganale L'operazione non rileva ai fini doganali.</p>	<p>Regime Iva Cessione all'esportazione, non imponibile ai fini Iva ai sensi dell'art. 8, comma 1, a) del D.p.r. 633/1972, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per il suo conto), ovvero ai sensi dell'art. 8, comma 1, b) del D.p.r. 633/1972, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cessionario (o da terzi per il suo conto).</p> <p>L'operazione non deve essere inclusa nei modelli Intrastat e nemmeno nell'esterometro.</p> <p>Regime doganale L'operazione rileva ai fini doganali con la conseguenza che il cedente o il cessionario (oppure terzi per il loro conto) sono tenuti ad espletare le connesse formalità doganali.</p>
Acquisto di beni B2B da GB a IT	<p>Regime Iva Acquisto intracomunitario di beni soggetto ad Iva in Italia mediante inversione contabile, con applicazione dell'aliquota propria del bene. Il cliente italiano deve essere iscritto al Vies.</p> <p>L'operazione deve essere inclusa nei modelli Intrastat e nell'esterometro.</p> <p>Regime doganale L'operazione non rileva ai fini doganali.</p>	<p>Regime Iva Acquisto in importazione, soggetto ad Iva in Italia.</p> <p>L'operazione non deve essere inclusa nei modelli Intrastat e nemmeno nell'esterometro.</p> <p>Regime doganale L'operazione rileva ai fini doganali con la conseguenza che il cedente o il cessionario (oppure terzi per il loro conto) è tenuto ad espletare le connesse formalità doganali.</p>

2. PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE

La Brexit ha delle conseguenze anche in relazione alle **prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.p.r. 633/1972**, seppure le stesse non siano così marcate come quelle rilevate per la compravendita di beni, essendo riferite agli obblighi documentali e comunicativi.

Nella seguente tabella si pongono a confronto le disposizioni che regolano le transazioni con il Regno Unito a decorrere dal 1 gennaio 2021, raffrontando il regime Ante Brexit con quello Post Brexit.

OPERAZIONE	Regime ANTE BREXIT	Regime POST BREXIT
Servizi generici B2B da IT a GB	<p>Regime Iva Prestazione di servizi generica ai sensi dell'art. 7-ter del D.p.r. 633/1972.</p> <p>Il prestatore italiano è tenuto ad emettere fattura inserendo la dicitura "inversione contabile".</p> <p>Prima di effettuare l'operazione, il prestatore italiano deve verificare e conservare evidenza del fatto che la controparte sia iscritta al Vies.</p> <p>L'operazione deve essere inclusa nei modelli Intrastat e nell'esterometro.</p>	<p>Regime Iva Prestazione di servizi generica ai sensi dell'art. 7-ter del D.p.r. 633/1972.</p> <p>Il prestatore italiano è tenuto ad emettere fattura inserendo la dicitura "non soggetta".</p> <p>L'operazione non deve essere inclusa nei modelli Intrastat, ma deve essere riepilogata nell'esterometro.</p>
Servizi generici B2B da GB a IT	<p>Regime Iva Prestazione di servizi generica ai sensi dell'art. 7-ter del D.p.r. 633/1972.</p> <p>Il committente italiano è tenuto ad applicare l'imposta dovuta mediante inversione contabile, integrando la fattura ricevuta dal prestatore unionale.</p> <p>Il committente italiano deve essere iscritto al Vies.</p> <p>L'operazione deve essere inclusa nei modelli Intrastat e nell'esterometro.</p>	<p>Regime Iva Prestazione di servizi generica ai sensi dell'art. 7-ter del D.p.r. 633/1972.</p> <p>Il committente italiano è tenuto ad applicare l'imposta dovuta mediante inversione contabile, emettendo un'autofattura.</p> <p>L'operazione non deve essere inclusa nei modelli Intrastat, ma deve essere riepilogata nell'esterometro.</p>
Servizi generici B2C da IT a GB	<p>Regime Iva Prestazioni di servizi generica ai sensi dell'art. 7-ter soggetta ad Iva in Italia, con applicazione dell'aliquota propria della prestazione.</p> <p>L'operazione non deve essere inclusa nei modelli Intrastat, ma deve essere riepilogata nell'esterometro.</p>	<p>Regime Iva Prestazioni di servizi generica ai sensi dell'art. 7-ter soggetta ad Iva in Italia, con applicazione dell'aliquota propria della prestazione.</p> <p>L'operazione non deve essere inclusa nei modelli Intrastat, ma deve essere riepilogata nell'esterometro.</p>

3. PRESTAZIONI DI SERVIZI NON GENERICHE

A seguito della Brexit, non si registrano particolari variazioni con riferimento alle **prestazioni di servizi diverse da quelle generiche** di cui all'art. 7-ter del D.p.r. 633/1972, rese da un prestatore soggetto passivo Iva italiano.

Nel caso in cui, invece, il **soggetto passivo Iva italiano** sia il **committente**, questo è tenuto ad applicare

l'imposta, ove dovuta, mediante inversione contabile, emettendo un'**autofattura** (in precedenza, integrazione della fattura ricevuta dal prestatore unionale).

Non si registrano variazioni negli obblighi comunicativi.

4. OPERAZIONI INCOMPIUTE AL 31 DICEMBRE 2020

Sono state previste alcune disposizioni volte a regolare le operazioni transfrontaliere che restano incompiute al termine del 31 dicembre 2020.

Le operazioni aventi ad oggetto beni la cui spedizione o trasporto ha avuto **inizio entro il 31 dicembre 2020** e ha **fine successivamente**, mantengono la natura di operazioni **Intra-Ue**.

Pertanto, le stesse si qualificheranno comunque:

- cessioni Intra-Ue, nel paese da cui partono;
- acquisti Intra-Ue, nel paese in cui arrivano.

Conseguentemente, le operazioni rilevano ai fini della **compilazione degli elenchi Intrastat**.

Non sono state previste particolari disposizioni transitorie con riferimento alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un prestatore GB.

5. ALTRE NOVITÀ

La Brexit ha degli effetti anche sul regime Iva e doganale applicabile alle **movimentazioni di beni tra due Stati che non comportando il trasferimento della proprietà**.

Non risultano quindi più applicabili le norme previste per i trasferimenti intracomunitari di beni, per i quali dovrà farsi riferimento alle **norme Iva** previste per le cessioni all'**esportazione**, oltre che alle disposizioni doganali in materia di **importazione** di beni.

Per un approfondimento rispetto ai trasferimenti di beni da e per il Regno Unito per finalità rientranti nell'esercizio di impresa, per operazioni di perfezionamento e per installazione, Vi invitiamo a contattare lo Studio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.